

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente  
avv. Anna Fabbro, componente e relatore  
avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 08.06.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

### **Deferimento TFT-SD 21/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Abdilbaki ZEJNUNI e ASD ISONTINA**

**Il deferimento.** Con atto del 11 maggio 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Abdilbaki ZEJNUNI e la società ASD ISONTINA, per le seguenti condotte:

1- il sig. **Abdilbaki ZEJNUNI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. ISONTINA, della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Isontina - San Giovanni disputata in data 27 novembre 2022 e valevole per il girone C del Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, alla quale era presente in qualità di spettatore, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver colpito con calci e pugni, nel corso di un diverbio sorto tra alcuni sostenitori delle due squadre, il padre di un calciatore della squadra avversaria, procurando allo stesso una lesione all'altezza dell'occhio sinistro con fuoriuscita di sangue;

2.- la società **A.S.D. ISONTINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Zejnuni Abdilbaki così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

**La convocazione.** Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 16 maggio 2023, è stata fissata l'udienza del 08.06.2023. All'ora fissata per la convocazione è presente l'avv. Nicola PAOLINI, per i deferiti Abdilbaki ZEJNUNI e ASD ISONTINA, per deleghe che esibisce e che vengono acquisite al fascicolo; per la Procura Federale il dott. Luca Ricatto.

**Il dibattimento.** La Procura Federale richiamandosi agli atti d'indagine, ritenuto provati i fatti, concludeva chiedendo di irrogare le seguenti sanzioni: al sig. Abdilbaki ZEJNUNI 8 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e alla società ASD ISONTINA, euro 600,00 di ammenda. La difesa dei deferiti, già costituita in giudizio mediante il rituale deposito di memorie, alle quali si richiamava, chiedeva in via principale e nel merito il proscioglimento del calciatore ZEJNUNI Abdilbaki e della società ASD ISONTINA; in subordine l'applicazione gli stessi vengano prosciolti, o comunque che venga applicata la minima sanzione edittale, vista anche la tenuità del fatto ed alla mancanza di conseguenze fisiche subite dal sig. Sergio Bernobi. L'avv. PAOLINI, nell'illustrare le proprie argomentazioni, evidenziava innanzi tutto che la richiesta di sanzione a carico del sig. ZEJNUNI Abdilbaki, come da deferimento, traesse le mosse da due uniche dichiarazioni. Uno solo dei due testi afferma che Abdilbaki avrebbe colpito il dott. Bernobi; l'altro non ha invece visto fatti violenti, ma solamente il parapiglia sulle tribune.

Nella relazione finale della Procura vengono poi riportate due altre testimonianze, che nulla riferiscono circa l'episodio violento. In ogni caso si tratterebbe di uno scontro di ben poco momento, rispetto al quale non ci sono riscontri documentali di fonte sanitaria.

Evidenziava dunque come il materiale raccolto in indagini fosse insufficiente al fine di fondare un addebito di responsabilità, anche per mancanza di plurimi riscontri (quali altre testimonianze, documenti, argomenti logici) a supporto della unica dichiarazione resa.

Inoltre, la Procura non avrebbe tenuto conto di ben due dichiarazioni assolutamente contrastanti, una resa anche da soggetto non coinvolto, che descrivono l'accaduto in maniera diametralmente opposta, evidenziando che sarebbe stato lo stesso deferito ad aver ricevuto l'aggressione da quattro tifosi della squadra avversaria, SAN GIOVANNI.

**La motivazione.** Il presente procedimento trae origine dalla nota del 12 dicembre 2022 con la quale il presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, dando seguito del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 55 dell'1 dicembre 2022, ha evidenziato che in occasione della gara Isontina - San Giovanni disputata in data 27 novembre 2022, valevole per il girone C del Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, si è verificata una rissa sugli spalti che ha determinato la necessità di intervento delle Forze dell'Ordine e dell'ambulanza per soccorrere i feriti.

L'attività inquirente si è svolta acquisendo documenti e testimonianze da parte di tesserati di entrambe le squadre. Il Collegio ritiene che dagli atti del procedimento e dall'attività istruttoria, complessivamente svolta dall'Ufficio inquirente, emerge la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti.

Il materiale probatorio presente in atti consente, unitamente alla valutazione integrata del contenuto delle memorie, deduzioni e ricostruzioni provenienti dalla difesa dei deferiti, di giungere ad un giudizio di positivo superamento, quanto alla sussistenza della responsabilità disciplinare prospettata nell'atto di deferimento, della regola di giudizio della ragionevole probabilità, canone – quest'ultimo – che deve necessariamente informare il ragionamento inferenziale proprio del procedimento in ambito sportivo. Costituisce, infatti, acquisizione granitica della giurisprudenza sportiva quella per cui, se è vero che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento speciale deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della soglia della probabilità. Come è noto tale criterio costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio, come da ultimo ribadito da Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C, secondo cui "Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, oltretutto del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del "più probabile che non", rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021)". È stato, altresì, affermato che la prova di un fatto può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale (Corte di Giustizia Federale, 19 agosto 2011, in C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 35/2021-2022; SS. UU., n. 105/2020-2021; Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 81/2021-2022; sez. I, n. 76/2021-2022; Sez. III, n. 68/2021-2022). Poste tali iniziali coordinate, l'incedere argomentativo conduce ad un'affermazione di responsabilità dei deferiti.

Venendo al merito, questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza, secondo lo standard probatorio indicato, in ordine alla sussistenza della responsabilità a carico dell'odierno incolpato, fondata proprio su un complesso quadro indiziario grave, preciso e concordante, in base al quale risulta che:

- 1) Abdilbaki ZEJNUNI, insieme all'altro fratello Djemal (v. testimonianza del 03.02.2023, p.185), si trovavano sugli spalti durante la partita Isontina - San Giovanni, disputata in data 27

- novembre 2022 e valevole per il girone C del Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, all'epoca dei fatti per cui è causa.
- 2) Nei minuti finali della gara, durante un'azione di gioco, il calciatore n.10 (ZEJNUNI Kudret) della Società A.S.D. ISONTINA colpiva con un pugno il calciatore della squadra avversaria MADRUSAN Manuel (fatto non visto dall'arbitro)
  - 3) Immediatamente, sugli spalti, i tifosi rumoreggiando vivacemente, cercavano di richiamare l'attenzione e l'intervento sanzionatorio dell'arbitro; fra questi il giocatore del SAN GIOVANNI VARGLIEN Andrea, non impegnato in campo
  - 4) Contemporaneamente, sempre sugli spalti, due ragazzi si sarebbero scagliati, tra gli altri, contro il dott. BERNOBI Sergio, padre del capitano dell'ASD ISONTINA (Francesco), aggredendolo con calci, pugni e sberle, provocando una ferita all'occhio sinistro con copiosa fuoriuscita di sangue -come anche da all. n 1 p. 39 e ss fascicolo processuale-
  - 5) Il calciatore del SAN GIOVANNI, BERNOBI Francesco, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, del 31 gennaio 2023, ha confermato di aver assistito dal campo di gioco al parapiglia che si stava consumando sugli spalti, scorgendo il genitore sanguinante; precisava che in seguito, nell'infermeria dello spogliatoio, in attesa dell'arrivo del 118, il padre gli riferiva di essere stato avvicinato da due persone che, senza motivo, lo avevano aggredito fisicamente, specificando che l'autore era il fratello del n. 10 della società ASD ISONTINA
  - 6) Lo stesso Osservatore Arbitrale, Seidita Antonino, sentito dagli inquirenti il 18.01.2023, riferiva di trovarsi nelle vicinanze e di aver visto un giovane *sferrare un pugno in direzione dell'occhio sinistro di un signore* che poi veniva a sapere trattarsi del padre del capitano della società SAN GIOVANNI (p.91 atti fascicolo)
  - 7) Secondo la diversa versione fornita dal fratello dell'odierno incolpato, ZEJNUNI Djemal, Abdilbaki avrebbe reagito nei confronti di quattro tifosi del SAN GIOVANNI che stavano insultando e minacciando il responsabile dell'aggressione in campo, ZEJNUNI Kudret. In particolare, Djemal riferiva che Abdilbaki avrebbe dapprima chiesto ai facinorosi di "*smetterla di insultare e minacciare il giocatore in campo in quanto nostro fratello*"; poi avrebbe chiesto spiegazioni ai quattro che, per tutta risposta, lo avrebbero afferrato e strattonato. A quel punto Djemal, che esclude di aver colpito o di essere stato colpito, sarebbe intervenuto per dividere i contendenti ma il degenerare della situazione con l'aggressione di Abdilbaki da parte di uno dei quattro tifosi avversari con pugni e calci, provocava la reazione dell'aggredito, che *cominciava a smanacciare per difendersi*.
  - 8) Sul posto intervenivano i Carabinieri e i sanitari del 118 ( che prestavano le cure del caso al sig Bernobi).

Pertanto, anche valorizzando la versione dell'incolpato, appare coerente attribuire la condotta violenta ad Abdilbaki. Infatti, se i due predetti fratelli ZEJNUNI si trovavano sugli spalti al momento dei fatti, sono stati affrontati e Djemal non ha partecipato alla lite, allora appare coerente dedurre che sia stato Abdilbaki, che si è difeso "smanacciando", a colpire a sua volta attingendo il sig BERNOBI Sergio. Senza contare il valore di confessione spontanea delle dichiarazioni rese e sottoscritte da parte di Abdilbaki ai Carabinieri della Stazione di Capriva del Friuli ( all 9 p. 34 fascicolo inquirente), che non nega il contatto fisico.

Il quadro fattuale risulta avvalorato anche della presenza agli atti di un provvedimento emesso 13.01.2023 dal Questore di Gorizia – DASPO - nei confronti di Abdilbaki ZEJNUNI, che dispone di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di "Prima Categoria", per la durata di un anno – all 11 p. 37-comminato per i medesimi fatti al vaglio di questo Collegio, provvedimento allo stato non sospeso (dal T.A.R.), né caducato. Analogo provvedimento (agli atti) veniva comminato anche nei confronti del fratello Djemal (principale teste della difesa) sempre per i medesimi fatti e per la durata comminata al deferito

Premesso tutto questo, la verifica dell'attendibilità delle fonti di prova ricade nell' attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Al giudice è

attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo, nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).

La lettura integrata della documentazione in atti, in specie dall'esame incrociato delle testimonianze, consente di affermare come la condotta imputata ad Abdilbaki possa senz'altro qualificarsi come atto intenzionale e rilevante quale comportamento violento e, come tale, vada sanzionata ex art. 4 comma 1 C.G.S., nella parte in cui impone ai soggetti coinvolti nell'attività sportiva (come elencati all'art. 2 del medesimo Codice) l'osservanza dei "principi della lealtà, correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". (ex *plurimis* : TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 –Decisione n. 109/TFN – SD del 14 Marzo 2022 -

La pena può tuttavia essere irrogata in una misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale in considerazione della non particolare gravità dei fatti (una ferita all'occhio immediatamente medicata e che non pare aver prodotto conseguenze) ex art. 12 comma 1 CGS e in considerazione dell'applicabilità dell'art 13 CGS.

Infatti, a onor del vero, occorre tener conto del referto clinico, agli atti, emesso dal Presidio Ospedaliero di Gorizia- Monfalcone e che attesta una contusione al ginocchio sinistro del deferito (all. 7 p. p 29 fascicolo), non incompatibile con la ricostruzione dei fatti offerta nella memoria difensiva, ossia l'essere stato vittima di alcuni colpi ( pugni e calci) subiti durante la colluttazione sugli spalti.

In definitiva si ritiene congruo contemplare l'attenuante della provocazione per avere il deferito agito in reazione immediata a comportamenti o fatti ingiusti altrui, ex art. 13 lett a) C.G.S., adeguando contestualmente anche la sanzione che appare congrua nella squalifica per 4 (quattro) giornate, da applicarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2023-2024.

Parallelamente, accertata la condotta illecita i capo al calciatore deferito, dovrà essere considerata sussistente la responsabilità ex art. 6 comma 2 C.G.S. della Società ASD ISONTINA che andrà corrispondentemente determinata, tenuto conto delle attenuanti concesse al calciatore, in € 300,00 di ammenda.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Abdilbaki Zejnuni, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza;
- quanto alla ASD ISONTINA, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 6, co. 2 CGS, le irroga la sanzione di euro 300 (trecento) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.